



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 27 Data 15-03-2017	OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017/2019-PIANO ANNUALE ASSUNZIONI ANNO 2017 E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2017
------------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quindici** del mese di **marzo** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

 Lorena Marco 	 Sindaco 	 Presente
 Bovo Massimo 	 Vice Sindaco 	 Presente
 Camera Alessandro 	 Assessore 	 Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 27
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: **Lorena Marco**

**OGGETTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
TRIENNIO 2017/2019-PIANO ANNUALE ASSUNZIONI ANNO 2017 E
RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2017**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, del predetto D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 *“il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*;
- l'articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 dispone: *“le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1 comma 47 della Legge 311/2004 stabilisce *“in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo*

indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità', anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché' abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente" e che la dottrina dominante ritiene neutra la mobilità poiché la considera "cessione di contratto" e non nuova assunzione, in caso di limitazioni alle assunzioni;

- il comma 557
- dell'art. 1 della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità assicurino la riduzione delle spese di personale;
- -il comma 557-quater dell'art. 1 della Legge 296/2006 (introdotto dal D.L. 90/2014) prevede che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- l'art. 76 del DL. 112/2008 al comma 4 prevede che: "..... in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale....";

RICHIAMATA:

- la legge 208/2015 che dispone:
 - all'art. 1 comma 228 prevede che gli enti locali "possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti....."
 - all'art. 1 comma 234 stabilisce che "per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della legge 190/2014, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità";

RICHIAMATI l'art. 6, c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone al terzo e quarto periodo che: "Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.";

ATTESO che l'art. 33 del succitato decreto legislativo, così come da ultimo modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011, prevede:

- al comma 1, che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma

1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.”

- al comma 2, che *“Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”;*

ATTESO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di risorse umane extra dotazione organica a tempo indeterminato;

ATTESO che la condizione di eccedenza si verifica dal mancato rispetto dei vincoli imposti dal legislatore per il tetto di spesa del personale (rispetto all'anno precedente ai fini del contenimento) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra la spesa sostenuta per i costi del personale e la spesa corrente complessiva sostenuta dall'ente;

VISTA l'assenza di personale in soprannumero in rapporto alle esigenze funzionali ovvero al numero e alla complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli settori;

DATO ATTO che sulla base degli accertamenti della Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'esercizio finanziario dell'anno 2016 è stato evidenziato un rapporto tra spesa personale/spesa corrente pari al 22,14%;

DATO ATTO che anche per l'esercizio finanziario 2017, l'Ente prevede un rapporto tra le spesa personale/spese correnti stimato in € 22,92%;

RITENUTO che l'ente, rispettando il tetto di spesa per il personale e il rapporto massimo tra questa e la spesa corrente non presenta condizioni di eccedenza;

DATO ATTO che non risultano condizioni di personale in soprannumero;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è assunto ai fini delle previsioni del prossimo bilancio per il triennio 2017/2019 ed è riferito alle eventuali assunzioni di personale del 2017 e/o per l'attuazione del piano occupazionale dello stesso anno;

VISTO altresì:

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano procedere periodicamente alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

- l'art.91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dispone che *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L.12.3.1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;*

VISTO:

- l'articolo 14, comma 7, della legge n. 122/2010 che, modificando l'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 27.12.2006, prevede:
- l'assicurazione, da parte degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, della riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale per gli enti che non abbiano rispettato i vincoli del patto di stabilità nell'esercizio precedente (art. 76, comma 4, della legge 133/2008);
- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014:
- l'art. 3 comma 1 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 che dispone che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2017 entro il tetto del 80% della spesa del personale cessato dal

servizio nell'anno precedente e per gli anni 2018 e successivi il 100% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

DATO ATTO che le assunzioni di personale provinciale soprannumerario non incidono sulla spesa di personale al fine del rispetto dei limiti previsti dal comma 557, art. 1, legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche ed agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire ed, in relazione a questi, definisce il fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio;

VISTI i CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali, rispettivamente del 31/03/1999, nonché il contratto successivo a quello del 1° aprile 1999 (c. d.: code contrattuali) ed i contratti successivi vigenti;

VISTO il prospetto concernente il "Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 – Annualità 2017";

DATO ATTO che la programmazione proposta è stata effettuata valutandone l'incidenza sugli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale e che essa è conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557-561 della L. 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., nonché dagli articoli 66-comma 12 e 76 del D.L.112/2008 trasformato in L.6.8.2008 n.133, e sono conseguenza dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione strutturale dell'Ente attuali al fine di conseguire il miglioramento operativo e la conseguente economicità dell'attività amministrativa;

DATO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESO che con l'approvazione del presente atto viene comunque rispettato il limite per le spese di personale di cui all'art. unico, comma 557, della legge n. 296 del 27/12/2006 e s.m.i.;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

RITENUTO di dover procedere alla predisposizione del piano triennale del personale, per la definizione del fabbisogno relativo al triennio 2017/2019 nonché predisporre il piano annuale del personale per l'anno 2017;

DATO ATTO che il piano annuale delle assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti da qualsiasi sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

VISTO il parere dell'organo di revisione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i. sono stati richiesti e formalmente, acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti tutti favorevoli,

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che l'Ente non presenta condizioni di soprannumero né di eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, c. 2, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- 2. DI DARE ATTO** pertanto che l'ente non deve provvedere all'attivazione nel corso dell'anno 2017 di procedure per la dichiarazione di esubero di personale;
- 3. DI APPROVARE**, per le premesse motivazioni e finalità, la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 e Piano Annuale delle assunzioni 2017 di questa Amministrazione, nel rispetto del contenimento della spesa di personale, definito secondo lo schema che segue:

**(PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
2017/2019 (PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI))**

ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Nessuna assunzione di personale		

- 4. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni di personale, nonché nel rispetto del limite di spesa e nell'osservanza di quanto stabilito dal D.L 78/2010 e s.m.i.;
- 5. DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 135- comma 4- del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 15-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 15-03-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07-04-2017 al 22-04-2017

Addi 07-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addi 07-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 07-04-2017 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 17-04-2017 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio